

# Il falso del professionista in attestazioni e relazioni



ART. 236 BIS LEGGE FALLIMENTARE

ALDO NATALINI

*GIUDICE ADDETTO ALL'UFFICIO DEL  
MASSIMARIO E DEL RUOLO DELLA  
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE*



## **FALSO IN ATTESTAZIONI E RELAZIONI**

L'ART. 33 DEL D.L.  
22 GIUGNO 2012, N.  
83 CONVERTITO CON  
MODIFICAZIONI  
DALLA LEGGE 7  
AGOSTO 2012, N. 34  
HA INTRODOTTTO  
NELLA LEGGE  
FALLIMENTARE IL  
NUOVO DELITTO DI  
CUI ALL'ART. 236  
BIS.

- “**1. Il PROFESSIONISTA** che nelle **RELAZIONI** o **ATTESTAZIONI** di cui agli artt. 67, comma 3, lett. d), 161, comma 3, 182 *bis*, 182 *quinquies* e 186 *bis* **ESPONE INFORMAZIONI FALSE** ovvero **OMETTE DI RIFERIRE INFORMAZIONI RILEVANTI** è punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.
- **2.** Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.
- **3.** Se dal fatto deriva un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.



## Falso in attestazioni

Art. 342 codice della crisi d'impresa vs. art. 236-bis l. fall.

- *Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 56 comma 4, 57, comma 4, **58 commi 1 e 2**, 62, comma 2, lettera d), 87, commi 2 e 3, **88, commi 1 e 2**, **90, comma 5**, **100, commi 1 e 2**, espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.*
- IMMUTATA LA CONDOTTA DI REATO, IL SOGGETTO ATTIVO E LA PENA
- Sono state dal Codice introdotte nuove relazioni o attestazioni (**artt. 58, 88, 90, 100**) – non richiamate nel vigente art. 236-bis l.fall – la cui falsità **integrerà** il reato in esame (e ciò benché la legge delega nulla prevedesse in proposito: possibile vizio di eccesso di delega)

# PROFILI GENERALI



- NATURA LATAMENTE SANZIONATORIA DELLA NORMA (RINVIO ALLA LEGGE FALLIMENTARE)
- DISCONTINUITÀ DI TECNICA NORMATIVA RISPETTO AL SISTEMA (PENALE) FALLIMENTARE, INCENTRATO SULLE FIGURE DELL'IMPRENDITORE E DELL'AMMINISTRATORE
- MAGGIORE TIPIZZAZIONE DELLE FIGURE COLLATERALI RISPETTO ALL'AMMINISTRATORE: ABBANDONO DEGLI SCHEMI DI CRIMINALIZZAZIONE CONCONSUALE (ART. 110 C.P.) DI SOGGETTI DIVERSI DAL FALLITO

# Le ragioni della novella



Le ragioni che hanno indotto il legislatore a introdurre questo delitto sono:

- Esigenza di tutela della fede pubblica (affidamento riposto sulle relazioni e attestazioni)
- Esigenza di garantire al ceto creditorio una corretta informazione sui dati aziendali e sul piano del debitore
- Necessità di “*saldare i meccanismi di tutela e bilanciare il ruolo centrale riconosciuto al professionista attestatore nell’intero intervento normativo*” (così relazione DL n. 83/2012)

# La relazione al DL n. 83/2012



- *Necessità di “evitare asimmetrie irragionevoli, in ottica costituzionale, rispetto alla rilevanza penale della condotta dell’organismo di composizione della crisi da sovrindebitamento del debitore non fallibile che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti a essa allegati ovvero sulla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore, a norma dell’art. 19, co. 2, legge n. 3 del 2012”.*

# QUALE BENE GIURIDICO TUTELATO?



Secondo la relazione di orientamento dell'Ufficio del Massimario (rel. n. III/7/2012 del 13/7/2012):

- *Il bene giuridico deve identificarsi con l'**affidamento** di cui devono godere le menzionate relazioni ed attestazioni in relazione al loro contenuto ed in funzione del certo e sollecito svolgimento delle procedure paraconcorsuali cui le stesse accedono qualificando in definitiva la nuova fattispecie come **reato contro la fede pubblica**. Bene comunque strumentale a quella degli interessi patrimoniali del ceto creditorio – utente privilegiato e in un certo senso naturale delle relazioni e attestazioni oggetto materiale del reato – come del resto sembra suggerito proprio dal contenuto della seconda delle aggravanti”.*

# La rilevanza ex art. 479 o 481 c.p.?

Non a caso, prima di questa norma, la rilevanza penale della condotta degli attestatori è stata ricondotta nelle fattispecie di falso, sia pure con molte incertezze.

La sussumibilità nello schema tipico dei reati di falso ha condotto ad interpretazioni variegate:

- talora l'attestatore è stato equiparato a soggetto che svolge un pubblico ufficio o un pubblico servizio;
- alcuni PM hanno invece configurato l'art. 481 c.p., nel presupposto dell'esercizio di un servizio di pubblica necessità.
- Nell'unico precedente di merito sul punto (Trib. Torino 31/3/2010) l'attestatore è stato equiparato al curatore fallimentare o al commissario giudiziale e, quindi, al pubblico ufficiale.



# Il professionista come “testimone tecnico”



- Altra dottrina (FABIANI) prendendo le mosse dalla circostanza che la nomina dell'attestatore compete in via esclusiva al debitore, ha cercato di inquadrare questa figura nell'ambito dei soggetti che svolgono un compito istruttorio.
- Pur non essendo qualificabile né come CTU né come CTP, il professionista è stato inquadrato come **“testimone tecnico”**
- La conseguenza è che il reato eventualmente commesso dall'attestatore sarebbe quello di falsa testimonianza.

# IL SOGGETTO ATTIVO DEL REATO: IL PROFESSIONISTA



**L'ESSENZIALITÀ  
DELLO *STATUS*  
PROFESSIONALE**

# Il ruolo strategico del professionista



- L'attestatore è un **soggetto attivo** del tutto originale nel quadro del diritto penale fallimentare, altrimenti incentrato sulle figure dell'imprenditore e degli organi amministrativi per le imprese societarie.
- La falsità punita dall'art. **236 bis** LF ha riempito uno spazio, come detto, prima privo di (sicura) tutela penale.
- È repressa l'infedeltà del **professionista** il cui ruolo è **strategico** per l'ammissione dell'impresa alle soluzioni di crisi aziendali alternative al fallimento.
- Il professionista è soggetto **terzo** ed **indipendente** rispetto all'organizzazione d'impresa e proprio perciò rende credibile il progetto da lui positivamente attestato.

# Indispensabilità dell'attestazione: effetti e scudo penale

- L'attestazione del professionista è requisito indispensabile del piano, dell'accordo e della domanda di concordato non solo ai fini del buon esito delle procedure paraconcorsuali ma anche quale scudo penale in caso di insuccesso dell'opera e dunque di dichiarazione di fallimento.
- Questa importanza dell'attestazione determina la necessità di un presidio penale forte contro la falsificazione delle attestazioni, specie in un contesto come il nostro a debole tenuta etica e con scarsa propensione ad efficaci e tempestive forme di tutela intermedia, quali quelle attribuite agli ordini professionali o a protocolli di autoregolamentazione.

# Il ruolo dell'attestatore tra politica criminale e prognosi tecnica...



La relazione dell'attestatore contribuisce in maniera rilevante al **giudizio di conformità al modello legale** del concordato (e delle altre relazioni), per il tramite della **prognosi** contenuta nella relazione stessa e, più in generale, della documentazione prescritta per ciascuno strumento di composizione della crisi di impresa.

# Dall'eterotutela giudiziale all'autotutela informata



- Il sistema dei reati fallimentari si è evoluto: dall'**eterotutela giudiziale** si è passati all'**autotutela informata dei creditori**.
- Nell'ambito del processo di privatizzazione dei controlli sui comportamenti “a rischio penale”, l'incriminazione conferma l'attenzione che il diritto penale dell'economia riserva ai c.dd. **gatekeepers**, cioè a soggetti estranei alla gestione dell'organizzazione complessa che svolgono funzioni strategiche di controllo in condizioni di (teorica) indipendenza.

# I destinatari: il giudice e i creditori



La falsità dell'attestazione volta a sostenere il progetto di soluzione concordata della crisi aziendale ha quali destinatari indefettibili

- **il giudice fallimentare (*omologa*: controllo sintetico-documentale)**
  - **i creditori (*consenso*)**
- Secondo Cass. Sez. un. pen. n. 22468/2009, l'**omologazione** assume tratti di una forma di controllo procedimentale in “*un'area privatistica a sfondo negoziale*”, senza valutazioni di merito.

# RAPPORTO DI PROPORZIONALITÀ INVERSA TRA SINDACATO E RILEVANZA PENALE



Vi sarebbe allora un rapporto di **proporzionalità inversa** tra grado di incidenza del sindacato giurisdizionale e ambito di rilevanza penale della condotta del professionista:

*più è penetrante il controllo del giudice **minore** è la probabilità di una responsabilità per il professionista, le cui valutazioni meriterebbero la criminalizzazione solo se in grado di ingannare un sindacato così penetrante e non meramente ratificatorio/certificativo del Tribunale e non quando siano agevolmente individuabili dall'Autorità giudiziaria (**falso innocuo**)*



# MINOR SINDACATO MAGGIORE RILEVANZA PENALE DEL PROFESSIONISTA



All'opposto:

*se il controllo del giudice è meno penetrante, perché assume un ruolo passivo di mero arbitro della regolarità procedurale della soluzione concordata della crisi, in funzione di garanzia, **aumenta** l'ambito di rilevanza penale della condotta del professionista perché l'AG pone a fondamento delle proprie determinazioni la verifica dello stato dell'azienda, l'analisi della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della stessa, nonché delle prospettive imprenditoriali effettuate dall'attestatore.*

# La (non) definizione del soggetto attivo: “*professionista*”



La fattispecie introdotta dal DL 82/12 introduce sul proscenio penale un nuovo attore, definito con una semantica inconsueta e del tutto inedita.

Si utilizza, semplicemente ed atecnicamente, il termine “*professionista*” non altrimenti (qui né altrove) definito.

Di che tipo di professionista si tratti non emerge *ex se* dal lemma impiegato ma lo ricaviamo dai “veicoli” della falsità esplicitati dal co. 1 dell’art. 236 bis, che fa rinvio agli artt. 67, co. 2, lett. d), LF, 161, 182 *bis*, 182 *quinquies* LF e 186 bis LF.

# Quale qualifica per il professionista?



- Circa la qualifica del professionista, il quesito che si è posto nella giurisprudenza di merito è se il professionista sia o meno *pubblico ufficiale*.
- Secondo taluni giudici il professionista è *persona esercente un servizio di pubblica necessità* (Trib. Rovereto, 12/1/2012, in *Fallimento*, 2012, 834);
- Altra giurisprudenza (Trib. Torino 31/3/2010, *ivi*, 2010, 1439) invece ha escluso il delitto di falsità ideologica del PU in atti pubblici e quindi la qualifica di pubblico agente in capo all'attestatore, sia perché egli diviene tale per nomina privatistica, sia per i requisiti soggettivi richiesti, meno stringenti di quelli previsti per il curatore, soprattutto sul versante dell'indipendenza.

# Sez. 5, Sentenza n. 9542 del 02/12/2015, Rv. 267554, PM in proc. Nivola



- Si annovera in proposito un unico precedente di legittimità (Cass. 2/12/2015, n. 9542) che però non ha riguardato l'art. 236 bis LF:
- *“Non riveste la qualifica di pubblico ufficiale il commissario, designato, ex art. 161, comma terzo, l. fall., per la stesura della relazione sul piano di fattibilità del concordato preventivo, poiché ad esso, a differenza di altre figure soggettive, quali quelle del curatore, del commissario giudiziale e del commissario liquidatore, la legislazione fallimentare non attribuisce espressamente tale qualifica”.*

# Reato proprio anzi iperproprio



- Secondo la dottrina è reato non solo proprio ma addirittura ***iperproprio*** perché non tollera l'estensione della punibilità a soggetti *di fatto* (ipotesi frequente nel caso di altri reati economici: v. reati societari o fallimentari).
- L'art. 236 *bis* si caratterizza come un *reato di mano propria* commissibile solo e soltanto da parte di chi, apponendo la propria firma, si appropria del contenuto dell'attestazione sottoscritta, attribuendole la capacità ingannatoria tipizzata nell'incriminazione.
- Non vi può essere, insomma, un *certificatore di fatto* perché trattasi di attività formalizzata.

# Il concorso dell'extraneus nel reato proprio

- Tuttavia, in base ai principi generali di concorso degli extranei nel reato commesso dall'intraneo, non è escluso che con il professionista attestatore possano concorrere nel reato **ex art. 110 CP e 236 bis LF**, altri soggetti, primo fra tutti il DEBITORE nel cui interesse, evidentemente, la falsa attestazione è redatta.

# La natura dell'incriminazione ed il comportamento illecito



***FALSITÀ  
DELL'INFORMAZIONE  
VS.  
DECETTIVITÀ DELLA  
VALUTAZIONE***

# FALSITÀ MEDIANTE ABUSO DI FIDUCIA



- La falsità dell'attestatore si rivela una *forma speciale di falsità mediante **abuso di fiducia*** risposta nel professionista dall'Autorità Giudiziaria.
- A rigor di logica, l'atto del professionista (redazione di una previsione tecnica qualificata), avendo natura **prognostica** non è suscettibile di qualificazione in termini di falsità.
- L'art. 236 *bis* si dimostra allora una **falsità qualificata dall'infedeltà**, incentrata sul concetto di professionista (che diventa non più) indipendente.



# L'indifferenza per l'esito della procedura: reato di pericolo



Il reato è comunque integrato sia che l'accordo di ristrutturazione del debito o il concordato preventivo (con o senza continuità aziendale) siano omologati oppure no, o che il debitore sia autorizzato o meno a contrarre finanziamento nell'ambito di un concordato o di una ristrutturazione dei debiti.

Ciò dimostra che il fulcro della fattispecie è l'**infedeltà** del professionista ma anche l'**anticipazione della tutela** (***delitto a consumazione anticipata***), essendo irrilevante l'accesso o l'esito delle procedure o l'eventuale danno (che configura solo un'aggravante).

# Reato di pericolo concreto o astratto?

Non è chiaro se si tratta di reato di pericolo *concreto* o *astratto*.

Tuttavia ciò che conta, più praticamente, è che a fini di tipicità materiale la fattispecie richiede:

- *esplicitamente* che le informazioni **omesse**
- *implicitamente* che informazioni **false**

siano **rilevanti**.

Il connotato della **rilevanza** va accomunato, per ragioni di simmetria tra le condotte, di rispetto del principio di offensività e per ragioni di razionalità, ad entrambe le ipotesi (non solo l'omissione ma anche falsità) (così Rel. n. III/07/2012 del Massimario)

# Rilevanza = significatività



- Grazie all'estremo della **rilevanza**, secondo la dottrina non qualsiasi omissione o falsità integra il delitto de quo ma solo quella che **superi una certa soglia di significatività**.
- Ma rispetto *a cosa ed a chi?*
- I naturali destinatari dell'attestazione sono l'AG e i creditori dell'azienda in crisi: quindi integra il tipo legale solo quell'informazione che, se correttamente esposta e inserita alla base della relazione o attestazione, **avrebbe reso riconoscibile l'irragionevolezza della valutazione del professionista**.

# L'esegesi della rilevanza



- Secondo la dottrina la rilevanza va valutata in relazione al **giudizio finale** sicchè il reato dovrebbe essere integrato solo nel caso in cui l'informazione abbia falsato tale giudizio.
- Secondo la relazione dell'Ufficio del Massimario, *“la genericità del requisito” della rilevanza “potrebbe essere attenuata qualora si ipotizzasse che il legislatore abbia ritenuto necessario per la configurabilità del reato che lo scostamento dalla realtà debba considerarsi “rilevante” quando risulti idoneo a falsare nel complesso e in maniera significativa la relazione o l’attestazione”*.

# Il contenuto bipartito delle relazioni: vero/falso vs. ragionevolezza/incoerenza



Le relazioni hanno una composizione **bipartita**:

- una prima componente, **informativa**, che racchiude i dati relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nonché le condizioni di mercato della stessa (**vero/falso**)
- una seconda componente, **valutativa**, orientata al futuro imprenditoriale dell'azienda, costituita da stime previsionali che implicano una scelta tra più opzioni imprenditoriali, gestionali e finanziarie plausibili, in ordine alle quali non è data certezza (**ragionevolezza/incoerenza**)

# Prognosi = discrezionalità tecnica



Dottrina e giurisprudenza (v. **Cass. civ. n. 3586/2011; Id. 21860/2010**) hanno chiarito che tale prognosi è caratterizzata da un margine di **discrezionalità** non assoluta ma **tecnica**.

Si tratta di un giudizio espresso non solo sulla base dei dati aziendali (*patrimoniali, economici, contabili e finanziari*) ma anche dei criteri e dei metodi dichiarati dallo stesso esperto, nonché sulla base dei criteri e dei metodi previsti dalla scienza aziendale, ovvero dei principi di attestazione approvati dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili.

# metodo e tecniche dell'attestatore



Pertanto, al fine di poter accertare se il giudizio dell'attestatore sia o meno falso bisognerà analizzare il **metodo e le tecniche** dallo stesso utilizzati nell'ambito dell'attestazione o della relazione.

Ne consegue che, se l'esperto ha operato in maniera coerente, ragionevole e conforme alle regole dell'arte, il rimprovero penale sarà difficilmente configurabile, anche in caso di esito negativo della procedura.

Al contrario, saranno penalmente rilevanti tutte quelle valutazioni manifestamente **irragionevoli** e prive di idonei **riscontri**.

# Giudizio di prognosi postuma



Il giudice penale quindi deve seguire questo accertamento:

- verificato che le informazioni alla base dell'attestazione sono false o incomplete, deve procedere ad un giudizio di **prognosi postuma** che gli consenta di comprendere se una attestazione veritiera e fedele avrebbe determinato una diversa decisione da parte dei destinatari della comunicazione (AG e ceto dei creditori).

Diversamente, se l'esito del giudizio dei destinatari sarebbe stato identico a quello *storicamente* adottato, l'informazione omessa o falsa dovrà essere considerata **irrilevante** e quindi la falsità dell'attestatore non punibile in quanto concretamente ***inoffensiva***.



# Falsità dell'informazione vs. decettività della valutazione



Come visto la tipicità del fatto punito dall'art. 236 bis delinea due condotte *alternative*:

- esposizione di informazioni false (condotta **attiva**)
- omissione di informazioni rilevanti (condotta **omissiva**).

Possono essere commesse anche entrambe.

Centrale per entrambe è l'esegesi del termine **informazione** – **oggetto materiale del reato** – che sottende una scelta di campo: anche i giudizi del professionista sono **informazioni**.

Le attestazioni e le relazioni del professionista non hanno natura meramente comunicativa bensì altamente *valutativa*.

# Punibile anche il falso valutativo



- Si potrebbe sostenere l'esclusione dal campo della rilevanza penale delle **valutazioni** in quanto non connotabili in termini di falsità.
- Ma il *proprium* della relazione/attestazione è la valutazione prognostica sull'idoneità del piano ed estromettere simile giudizio qualificato dall'ambito di applicazione della fattispecie significherebbe renderla *inutiliter data*.
- Peraltro la giurisprudenza in tema di falso ideologico in atto pubblico ha affermato che è qualificabile in termini di falsità anche l'atto in cui si palesi *la dissociazione tra parametri e metodi di redazione* asseritamente adottati nella predisposizione della valutazione e *svolgimento effettivo* della stessa.

# Cass., Sez. un. pen., n. 22474/2016



- Come noto, in riferimento alle poste **valutative**, le Sez. un. penali (Cass. 31/3/2016, n. 22474) hanno confermato che i fatti oggetto di valutazione assumono rilevanza penale.
- Infatti non è possibile contrapporre i fatti materiali da esporsi in bilanci alle valutazioni e “*ciò in ragione che un bilancio non contiene ‘fatti’ ma ‘il racconto’ di tali fatti. Vale a dire: un fatto, per quanto ‘materiale’, deve comunque per trovare collocazione in un bilancio, essere ‘raccontato’ in unità monetarie e, dunque, valutato (o se si vuole apprezzato)’*”.

# Dati previsionali: sindacabilità e (ir)rilevanza

- Il problema si pone anche per i dati **previsionali**.
- Certamente le comunicazioni sui tempi del piano e sui presumibili valori di realizzo – appunto perché di tipo *previsionale* – potrebbero essere esclusi dal catalogo delle informazioni **falsificabili**.
- Il loro carattere previsionale sarebbe sindacabile per falso sotto il profilo del rispetto dei criteri di riferimento e della correlativa coerenza.
- Ma nella prassi queste informazioni previsionali sono **indifferenti** proprio per la loro estrema *genericità* o *indeterminatezza* (ad es.: i piani concordatari danno tempi molto ampi per la loro esecuzione).

# La punibilità del falso valutativo: esposizione fallace e giudizio prognostico irragionevole



In sintesi sembrano due le condizioni, *alternative* tra loro, che comportano la penale responsabilità dell'attestatore ex art. 236 bis LF:

- a) se il giudizio *prognostico* sia ***dolosamente edificato su informazioni false o sull'omissione di dati rilevanti***
- b) se nello svolgimento dell'attestazione il professionista abbia più o meno occultamente disapplicato i criteri dichiarati nella premessa della relazione, ***veicolando così un giudizio irragionevole***

# Cosa può assumere rilievo penale?

## L'informazione manipolata

Ogni comunicazione **manipolata** appare idonea ad assumere rilievo penale:

- sia che riguardi, laddove prevista o comunque espressa, la **veridicità dei dati contabili intesi in senso sostanziale** (e non di regolarità formale);
- sia che riguardi la **fattibilità del piano** e dunque le valutazioni sul valore degli *asset* aziendali, la loro congruità rispetto agli obiettivi del piano, le determinazioni sulla costituzione di vari classi di creditori e le indicazioni sui tempi e modalità delle operazioni dal piano contemplate, incluse le eventuali attività di liquidazioni.

# Problemi: falsità a cascata e accordi illeciti



Le attestazioni e le relazioni nascono da un complesso informativo che è messo a disposizione del professionista dall'organo amministrativo dell'azienda in crisi.

Rimane alla prassi il compito, assai arduo, di discernere le ipotesi in cui:

- la falsità discenda, a cascata, *dalla falsità delle informazioni fornite all'attestatore* da parte dell'imprenditore o dall'amministratore, *senza che il professionista se ne sia avvenuto,*
- l'attestatore e management aziendale abbiano *sostanzialmente concordato il basamento informativo fasullo su cui erigere l'attestazione* da produrre all'AG.

# L'ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO



- Dal punto di vista conoscitivo vi è un rischio – oggettivamente ampio – di incorrere nel reato per il fatto che non è detto che all'attestatore siano fornite tutte le informazioni (essendo invece più probabile il contrario, cioè che gli siano taciute le informazioni “compromettenti”).
- Assume allora un ruolo importante, di “controbilanciamento” il dolo di fattispecie.
- Non occorre procedere ad una valutazione eccessivamente rigorosa del dolo.
- Nel tentativo di ricondurre ad unità il modus procedendi dell'attestatore, si può ipotizzare che la relazione debba essere accompagnata da una descrizione analitica dei documenti esaminati e delle informazioni ricevute dall'imprenditore, con relativa sottoscrizione del debitore.



# L'ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO



- L'elemento soggettivo del delitto di false attestazioni è costituito, nell'ipotesi base, dal dolo generico.
- Proprio la sufficienza della più blanda forma di dolo a fini di tipicità psichica pone non pochi problemi di distinzione tra questo delitto ed i falsi colposi: infatti, nella forma estrema “di confine” con la colpa, il dolo della falsa attestazione può essere rappresentato dal dolo ***eventuale***.
- Ad es. il rischio dell'inesistenza di un credito sospetto può essere non solo previsto dall'attestatore (in forza dell'incoerenza dei dati contabili) ma anche (indirettamente) voluto se omette di fare la circolarizzazione o gli altri accertamenti decisivi. In tal caso egli *vuole* l'attestazione del falso credito e quindi ne risponde a titolo doloso.

# Conclusioni...



# Un freno alle attestazioni approssimative



L'entrata in vigore dell'art. 236 bis LF aveva creato ansie e allarmismi nella categoria dei “professionisti”.

L'intervento legislativo si è reso necessario non solo per colmare un vuoto normativo ma anche per porre un argine alle attestazioni “approssimative” ed irresponsabili ma comunque decisive per l'accesso alle procedure di gestione della crisi.

A quasi anni di distanza si può affermare senza ombra di dubbio che queste insofferenze non avevano alcuna ragioni d'essere, data la scarsissima casistica che ha interessato la nuova norma.

# Ord. GIP Torino 16/7/2015



- Emblematica in tema di dolo è un'ordinanza emessa dal GIP di Torino secondo cui la dimostrazione del dolo è ricavabile dall'importanza dell'omissione (mancanza di verifica sull'effettiva esistenza della fideiussione a garanzia dell'affitto d'azienda) e dall'elevata competenza richiesta all'attestatore.
- Secondo questa linea, tanto più evidente sarà la falsità dell'informazione scritta fornita dal professionista tanto più difficile sarà confinarla nel campo della colpa e tanto più facile qualificarla come falso volontario.

# *Una norma flop?*



- La sconfinata ampiezza sia dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo contribuisce a spiegare la scarsa applicazione della norma, ad oltre sei anni di applicazione, rare sono state le ordinanze edite in materia mentre gran parte delle posizioni degli attestatori iscritti nel registro degli indagati – in un grande ufficio di procura come quello di Roma – sono state archiviate proprio per le difficoltà di dimostrare il dolo di falso ovvero di provare l'inverosimiglianza oggettiva (e dunque l'effettiva falsità) delle informazioni fornite.

# Conclusioni



Resta da capire se la scarsa applicazione del reato sia dovuta:

- alla formulazione a maglie larghe e sfuggente della fattispecie: l'elemento oggettivo della fattispecie è talmente ampio da essere al limite dell'indeterminatezza;
- o all'opposto all'efficacia deterrente della sanzione penale (può immaginarsi che i “professionisti” abbiano assunto maggiore consapevolezza e maggior rigore all'indomani della nuova fattispecie ponendo attenzione sulle conseguenze negative – anche sotto il profilo sociale – di una loro possibile condanna.